

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**AGENZIA Fo.Re.S.T.A.S. – DIREZIONE GENERALE****Accordo di collaborazione in forma di scrittura privata tra**

- L'Agenzia Forestale Regionale per lo Sviluppo del Territorio e dell'Ambiente della Sardegna

(Fo.Re.S.T.A.S.), di seguito denominata Agenzia, ai sensi dell'art. 37 della legge regionale del 27 aprile

2016 n° 8, in persona del Direttore Generale Dr. Antonio Casula nato a _____ (____) il

_____, il quale interviene non in proprio ma in nome e per conto dell'Agenzia,

domiciliato per gli atti relativi alla carica rivestita, presso la sede della suddetta Agenzia sita in Viale

Merello, 86, Cagliari - Codice Fiscale 03669190922.

- L'Arma dei Carabinieri – Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri con

sede in via Carducci n. 5 – 00187 Roma, C.F. 97915880583, rappresentata dal Gen. C.A. Andrea

Rispoli, nato a Milano (MI), il 23.04.1960 in qualità di Comandante, domiciliato per gli atti relativi alla

carica rivestita in via Carducci n. 5 – 00187 Roma, C.F. 97915880583.

PREMESSO CHE

- il presente accordo si riconduce allo schema generale di cui all'art. 15 della L.241/90 ed è pertanto

soggetta alle disposizioni di cui dall'art.11 della citata normativa, commi 2 e 3;

- ai sensi della legge regionale del 27 aprile 2016, n° 8, l'Agenzia può sottoscrivere convenzioni e

accordi con gli enti locali per le finalità previste nella su menzionata Legge Regionale per l'utilizzo del

proprio personale e procedere alla stipula di convenzioni e accordi di collaborazione di durata

pluriennale in forma gratuita, per la cura, sorveglianza, razionale manutenzione, miglioramento e

valorizzazione del patrimonio ad essa affidato dagli enti locali;

- con altri enti pubblici o da privati con università e istituti per finalità di studio e ricerca;

CONSIDERATO CHE

- dal 1987, a seguito dell'emanazione del Regolamento (CEE) n. 3528/86 e nell'ambito

	dell'International Cooperative Programme on Assessment and Monitoring of Air Pollution Effects on	
	Forests (ICP forests), sono state avviate le indagini di valutazione dello stato delle chiome degli alberi	
	su una Rete di monitoraggio così definita transnazionale;	
	- il Programma Nazionale per il Controllo degli Ecosistemi Forestali (CONECOFOR) è stato promosso	
	e coordinato dal Corpo forestale dello Stato a partire dal 1995, in attuazione della Convenzione UN-	
	ECE sull'Inquinamento Atmosferico Transfrontaliero a Lungo Raggio (ratificata dall'Italia con Legge	
	14/02/1994 n. 124);	
	- il Programma CONECOFOR ha attuato quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 2152/2003 Forest	
	Focus, fino all'anno 2006;	
	- il Programma CONECOFOR ha partecipato alla realizzazione di quanto previsto dal Regolamento	
	(CE) n. 614/2007 LIFE+, attraverso il Progetto FutMon n. LIFE07 ENV/D/000218 per il periodo 1°	
	gennaio 2009/30 giugno 2011;	
	- il progetto FutMon sopracitato ha previsto, tra l'altro, l'integrazione delle reti di monitoraggio	
	dell'INFC e CONECOFOR e la conseguente armonizzazione delle diverse metodologie adottate sino ad	
	ora, al fine di creare un sistema pan-europeo di monitoraggio;	
	- in data 17 luglio 2014 la Commissione europea e il Ministero delle politiche agricole, alimentari e	
	forestali – Corpo Forestale dello Stato – Ispettorato Generale, Divisione 6^ hanno sottoscritto il Grant	
	Agreement LIFE13ENV/IT/000813 – SMART4Action, denominato “SustainableMonitoring And	
	Reporting To InformForest– and Environmental Awareness and Protection”, della durata dal 1.09.2014.	
	al 31.12.2018, per la riprogettazione del sistema di monitoraggio dello stato delle foreste;	
	- l'Arma dei Carabinieri, subentrando nei rapporti giuridici attivi e passivi del Corpo forestale dello	
	Stato (Art. 18 c. 1 D.lgs. 177/2016), ha proseguitogli impegni già assunti e programmato le attività per	
	gli anni a seguire;	
	- in data 14 settembre 2017 l'Arma dei Carabinieri è subentrata al Corpo forestale dello Stato nel Grant	

	Agreement LIFE13ENV/IT/000813 – SMART4Action;	
	- l’Arma dei Carabinieri ha proseguito le attività di indagine sulla rete estensiva di Livello I e	
	nell’ambito del Programma CONECOFOR senza soluzione di continuità al fine di migliorare e	
	sviluppare il sistema di monitoraggio nel suo complesso;	
	- in data 08 novembre 2021, la Commissione Europea e il Comando Unità Forestali, Ambientali e	
	Agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri hanno sottoscritto il Grant Agreement LIFE20	
	GIE/IT/000091 - LIFE MODERn (NEC) “new MOnitoring system to Detect the Effects of Reduced	
	pollutants emissions resulting from NEC Directive adoption”, della durata 01/10/2021 – 30/09/2025 per	
	l’applicazione della Direttiva NEC (2284/2016) e lo studio degli impatti dell’inquinamento atmosferico	
	sulle foreste e sugli ecosistemi di acqua dolce;	
	- l’Arma dei Carabinieri e l’“Agenzia” hanno interesse a mantenere la gestione delle aree di	
	monitoraggio, al fine di dare continuità all’attività di raccolta dei dati per non vanificare quanto fin qui	
	svolto;	
	- l’Agenzia gestisce il terreno ove è ubicata l’area permanente SAR1 (Marganai – CI), ed offre ogni	
	garanzia di competenza nonché la dotazione di attrezzature e personale idonei nel settore del controllo	
	delle condizioni delle foreste, avendo in passato già realizzato l’attività di rilevamento delle condizioni	
	delle chiome degli alberi nell’ambito del monitoraggio di Livello I del programma CONECOFOR;	
	Tenuto conto delle comuni finalità tra le due amministrazioni coinvolte intendono proseguire con il	
	monitoraggio dello stato di salute delle foreste e con le attività di rilievo dei dati nell’Area SAR1	
	(Marganai – CI).	
	<i>Tutto ciò premesso, le parti così come costituite,</i>	
	CONVENGONO QUANTO SEGUE	
	- Articolo 1 – L’Agenzia, in accordo con l’Arma dei Carabinieri, provvederà sino a tutto il 2024:	
	- alla gestione dell’area denominata SAR1 (Marganai);	

	- alle attività di monitoraggio di cui all'art. 2;	
	- all'esecuzione del rilevamento delle condizioni delle chiome degli alberi in collaborazione con l'Arma.	
	- Articolo 2 – La gestione dell'area denominata SAR1 (Marganai), per la annualità 2024, dovrà essere effettuata compiendo le attività di seguito riportate (e dettagliate nell'Allegato 1 al presente Accordo), conformemente alle specifiche tecniche previste nell'ambito dei protocolli di ricerca e monitoraggio dell'ICP Forests – Convenzione delle Nazioni Unite sulla protezione delle Foreste dall'Inquinamento Transfrontaliero UN-LTRAP, secondo le specifiche tecniche previste dai Manuali di riferimento ICP-Forests, in particolare dovranno svolgersi le seguenti attività:	
	- assistenza e collaborazione con gli Enti di ricerca nell'installazione degli equipaggiamenti per il monitoraggio nel corso del 2024.	
	- manutenzione delle attrezzature dell'area di studio (recinzione dell'area di analisi, recinzione dell'area di riferimento) con personale a carico dell'Agenzia;	
	- raccolta ed invio dei campioni di deposizioni atmosferiche, a mezzo di apposito corriere a carico dell'Arma dei Carabinieri;	
	- valutazione delle condizioni delle chiome secondo il Protocollo ICP Forests;	
	- attività di concettualizzazione, valutazione ed elaborazione dati;	
	- raccolta ed invio dei campioni di foglie a mezzo di apposito corriere a carico dell'Arma dei Carabinieri;	
	- raccolta ed invio dei campioni di soluzioni nei suoli a mezzo di apposito corriere a carico dell'Arma dei Carabinieri;	
	- raccolta dei dati delle centraline meteorologiche;	
	- coordinamento generale delle attività nell'area di studio ed assistenza ai ricercatori.	
	I campioni di deposizioni, nonché quelli relativi alle altre rilevazioni ed analisi effettuate nell'area	

	verranno inviati, per il coordinamento generale delle relative indagini nell'ambito del monitoraggio	
	intensivo e del Progetto LIFE MODERn (NEC) dall'Agenzia ai seguenti Enti di ricerca specializzati nei	
	settori di riferimento:	
	- CNR – ISE sede di Pallanza (VB) per i campioni di deposizioni;	
	- CREA – Foreste e Legno sede di Arezzo per i campioni di foglie;	
	- UNIFI – DST sede di Firenze per i campioni di soluzioni nei suoli;	
	- UNIFI – DAGRI sede di Firenze e CUFA per i rilevamenti delle condizioni delle chiome;	
	- CREA – Foreste e Legno sede di Roma per la trasmissione dei dati meteorologici.	
	- Articolo 3 – Per la realizzazione di quanto previsto dai precedenti articoli l'Agenzia provvederà a	
	comunicare all'Arma dei Carabinieri, la natura ed entità delle eventuali spese da sostenere per	
	l'esecuzione delle attività di propria competenza. Si precisa che l'Agenzia non sosterrà/anticiperà	
	alcuna spesa oltre quella relativa al personale da impiegare per il progetto di che trattasi, ogni costo	
	relativo al progetto verrà sostenuto dall'Arma dei Carabinieri attraverso i fondi europei LIFE;	
	- Articolo 4 – I risultati delle attività previste nella presente convenzione dovranno essere inviati entro	
	il 31 dicembre 2024. Nel primo trimestre del 2025 l'Agenzia fornirà una relazione tecnica sull'attività	
	svolta.	
	- Si precisa che l'Agenzia non sosterrà/anticiperà alcuna spesa oltre quelle relative al personale	
	impegnato nel progetto.	
	- Articolo 5 – Responsabile della realizzazione delle attività, oggetto della presente convenzione, è	
	l'Agenzia; pertanto il Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri è esonerato da	
	ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni che possano derivare a persone o cose durante lo	
	svolgimento delle attività in questione; rimane in capo al Comando Unità Forestali, Ambientali e	
	Agroalimentari Carabinieri l'ottenimento di tutte le autorizzazioni, nulla osta, pareri etc. degli organi	
	competenti per lo svolgimento delle attività riportate nella presente convenzione.	

	Le stesse autorizzazioni saranno rese disponibili dall'Arma all'Agenzia prima della sottoscrizione del	
	presente accordo.	
	- Articolo 6 – Qualora nell'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione l'Agenzia si	
	avvalga di esperti e professionisti diversi da quelli presenti nella propria pianta organica, costoro	
	operano sotto la direzione e la responsabilità dell'Agenzia stessa e con gli stessi il Comando Unità	
	Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri non assume rapporti diretti.	
	- Articolo 7 - Il personale di entrambe le Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai Regolamenti	
	Disciplinari e di Sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente accordo	
	di collaborazione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9	
	aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.	
	- Articolo 8 – I soggetti firmatari il presente accordo di collaborazione si impegnano, nella fase di	
	divulgazione dei risultati della ricerca, in qualsiasi forma essa sia, seminari, convegni pubblicazioni	
	scientifiche, etc., a riconoscere il contributo dato, anche sottoforma di coautori dal personale degli Enti	
	che vi hanno partecipato, dandone paritetico rilievo ed evidenza, così pure nell'attività di	
	comunicazione esterna a qualsiasi livello svolta dai partners di progetto: Pertanto l'Arma dei	
	Carabinieri si impegna, negli eventuali accordi sottoscritti dalla medesima con gli altri partners di	
	progetto, ad inserire analoga clausola contrattuale in favore dell'Agenzia. Ciascuna delle parti si	
	impegna, inoltre, a condividere il proprio know-how da impiegare per le finalità dell'accordo di	
	collaborazione e nei limiti della sua utilizzabilità per il conseguimento dei risultati di cui al presente	
	accordo. L'impiego di tale know-how per scopi estranei a quelli di cui al presente accordo, è consentito	
	previo accordo tra le parti.	
	Le parti dichiarano la volontà di utilizzare strumenti di diffusione e valorizzazione dei risultati e delle	
	attività comuni. I risultati e la documentazione derivanti dal presente accordo di	
	collaborazione sono di proprietà di tutte le Parti sottoscrittrici, che potranno utilizzarli	

	nell'ambito dei propri compiti istituzionali. La concessione a terzi dei diritti sui risultati	
	congiunti della ricerca, dovrà avvenire nel rispetto del principio secondo il quale ciascun Partner è	
	proprietario e potrà disporre liberamente di detti risultati, fermo restando che dovrà essere menzionata	
	la compartecipazione delle parti.	
	La comunicazione a terzi, la divulgazione e la pubblicazione dei risultati di cui sopra, dovranno essere	
	sempre concordate tra le parti. Nelle eventuali pubblicazioni si dovrà esplicitamente far riferimento al	
	presente Accordo di Collaborazione.	
	- Articolo 9 – Qualsiasi trattamento di dati personali che si renda necessario per attuare le attività e	
	adempiere agli obblighi connessi con l'esecuzione del presente Protocollo sarà eseguito dalle Parti nel	
	pieno rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile	
	2016 (GDPR), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del decreto legislativo 18 maggio, n. 51.	
	- Articolo 10 – Per tutto quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli in ordine ai rapporti	
	tra il Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri e l'Agenzia, si rinvia alle	
	normative vigenti.	
	- Articolo 11 – La presente convenzione è impegnativa per le Parti fin dal momento della sua	
	sottoscrizione, coincidente con l'ultima apposizione di firma digitale delle Parti convenute: il Gen. C.A.	
	Andrea Rispoli, rappresentante il Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri e	
	il Dott. Antonio Casula rappresentante dell'Agenzia.	
	- Articolo 12 – La presente convenzione vincola le Parti alla sua completa esecuzione.	
	In caso di controversie, si procederà ad un preliminare tentativo di risoluzione consensuale tra le Parti e,	
	ove l'esito sia negativo, il Foro competente per il successivo ricorso all'Autorità Giudiziaria è quello di	
	Roma.	
	- Articolo 13 – La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del TUR	
	(Testo Unico imposta di Registro – DPR 26 aprile 1986, n. 131.	

